

N. 00860/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01319/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2016, proposto da:

Marco Rodighiero, Ciro Scatozza, Carmelo Scalia, Bashkim Skendaj, Roberto Zamboni, Christian Esposito, Giovanni Laganà, Massimo Roberto Visentin e Giovan Battista Mandalà, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Repetti e Chiara Zambrelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Festa del Perdono, 12

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Antonella Frascini, Paola Maria Ceccoli, Vincenza Palmieri, Mariarosaria Autieri, Paolo Radaelli e Maria Giulia Schiavelli, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Comando della Polizia municipale del 4.5.2016 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/a di esecuzione ed in particolare della nota del 17.2.2014;

nonché per l'accertamento dell'elusione del giudicato ex art. 21 septies, L. n.

241 del 1990 dei comportamenti tenuti e dei provvedimenti assunti da parte dell' Amministrazione successivamente al deposito della sentenza TAR Lombardia Milano n. 1201 dell'8.5.2014 e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che i ricorrenti sono tutti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente (con autorizzazione rilasciata da Comuni diversi da quello di Milano) e svolgono professionalmente tale attività ai sensi della L. n. 21 del 1992;

che gli stessi hanno allegato di svolgere frequenti servizi anche all'interno dell'area metropolitana di Milano e di utilizzare - per le proprie necessità lavorative - la piattaforma Uber, concordando i servizi di trasporto tramite l'App Uber-Black;

che i ricorrenti hanno altresì evidenziato che la normativa di cui alla Legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) - emanata in un'epoca in cui la diffusione del telefono cellulare (con caratteristiche del tutto diverse rispetto agli attuali smartphone) non era neppure paragonabile a quella di oggi -, sarebbe divenuta oggettivamente inapplicabile, facendo di fatto riferimento ad una realtà del tutto superata;

che, in particolare, risulterebbe del tutto illogica ed incompatibile con qualsiasi criterio di ragionevolezza ed efficienza del servizio, oltre che in aperto e stridente contrasto con l'art. 41 della Costituzione, con la disciplina europea sui trasporti, contenuta nel Titolo VI del TFUE, e con le norme del TFUE poste a tutela della libera prestazione dei servizi e della concorrenza, la norma della Legge n. 21 del 1992 che stabilisce, per il servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di partenza e rientro dalle corse necessariamente presso la rimessa;

che, pertanto, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendo ampia tutela cautelare, la nota con cui il Comando della Polizia municipale, in data 4 maggio 2016, ha ritenuto pienamente vigenti e applicabili gli artt. 85 e 86 della L. n. 21/1992 (con le sanzioni in tali norme previste) ai casi di gestione dell'autotrasporto non di linea attuata tramite nuove forme di prenotazione ed attuazione che si avvalgono di piattaforme telematiche (come nel caso dell'applicazione denominata Uber-black);

che tale nota, secondo i ricorrenti, sarebbe in contrasto, oltre che con i principi desumibili dall'ordinamento interno e comunitario, anche con l'interpretazione giuridica fornita sul punto dal Consiglio di Stato con il parere n. 3586 del 23 dicembre 2015 e con la conseguente circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno che ha ritenuto che, "nelle more dell'intervento normativo auspicato dal Consiglio di Stato, non vi siano i presupposti per l'applicazione di appropriate sanzioni a carico dei prestatori di tali nuovi servizi di trasporto di persone";

Ritenuto:

che il ricorso pare infondato, riservata al merito la valutazione di una sua inammissibilità per assenza di lesività concreta e attuale degli atti impugnati;

che il citato parere del Consiglio di Stato ha delineato una differenziazione di disciplina, tra servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente svolto (anche) attraverso gestione informatica delle prenotazioni, che allo stato non trova riferimenti normativi positivi, risultando al contrario pacifica la

perdurante vigenza della L. n. 21/1992, anche con riferimento alle significative modifiche alla stessa apportate dall'art. 29, comma 1-quater del d.l. n. 207/2008 (si veda sul punto, Tribunale ordinario di Milano in funzione di Giudice di secondo grado, sent. n. 8359/2015, pubblicata il 6 luglio 2015); che, pertanto, non si ravvisano impedimenti giuridici alla piena applicabilità degli artt. 85 e 86 della L. n. 21/1992 anche ai servizi di noleggio con conducente che sfruttano tale particolare modalità di effettuazione del servizio, avendo tra l'altro la Corte di Giustizia dell'Unione Europea respinto le questioni sollevate dal Tar Lazio con riferimento alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle norme nazionali in materia;

che, peraltro, nel diverso ambito del servizio (tramite applicazione informatica) Uber-Pop, svolto da autisti non professionali, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza cautelare depositata in data 25 maggio 2015, e confermata per quanto di interesse in sede di reclamo, ha inibito al Gruppo Uber-Rasier l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'app denominata UBER POP e comunque la prestazione di un servizio "che organizzi, diffonda e promuova, da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza, un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta";

che, pertanto, anche sotto questo profilo (afferente allo svolgimento di un'attività ulteriore, di natura privata o comunque estranea al titolo autorizzatorio), non sono ipotizzabili, allo stato, forme lecite di gestione dell'attività di trasporto non di linea sottratta alle regole e alle sanzioni stabilite dalla L. n. 21/1992;

che le premesse svolte incidono negativamente anche sul periculum ravvisato dai ricorrenti, posto che da un lato il Comune di Milano ha manifestato con la circolare impugnata la mera intenzione di applicare una normativa esistente per fattispecie alla stessa riconducibili (violazione delle prescrizioni contenute o comunque recepite nello specifico titolo autorizzatorio), dall'altro la lesione

effettiva dell'interesse dedotto in giudizio dai singoli ricorrenti è destinata a concretizzarsi soltanto con l'effettiva irrogazione delle sanzioni previste dalla L. n. 21/1992;

che, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti a rifondere le spese processuali sostenute dall'amministrazione convenuta nella presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.200,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

